



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Ester Rita Difrancesco,
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,
esaminata la proposta di accordo di composizione della crisi, depositata nell'interesse di Falzone Salvatore;
letta la relazione redatta dal professionista incaricato, avv. Ornella Falzone, e considerate le conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità della proposta;
ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7 e 9 della legge 27 gennaio 2012 n. 3;
visti gli art. 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 2 e 737 e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

Fissa per la trattazione del procedimento e per la decisione in ordine all'omologazione dell'accordo l'udienza del 26 ottobre 2021;
dispone che l'udienza si svolgerà secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 221 d.l. 34/2020 e successive modifiche;
assegna alle parti e al professionista termine sino a cinque giorni prima per il deposito di sintetiche note scritte;
dispone che, a cura del professionista, il presente decreto e la proposta siano comunicati ai creditori, in una delle forme previste dall'art. 10 comma 1 Legge n. 3/2012, almeno trenta giorni prima l'udienza fissata;
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del suindicato Tribunale, entro la data del 25.09.2021 e sino alla data



dell'udienza (previa sottoposizione al Giudice, da parte del professionista, di una bozza con i dovuti *omissis*, di cui va autorizzata la pubblicazione).

Dispone che si provveda, a cura del ricorrente, alla pubblicazione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese.

Avverte i creditori che dovranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi, almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta ai sensi dell'art. 11 L. 3/2012, precisando che in mancanza si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al gestore della crisi.

Caltanissetta, 10.09.2021

Il Giudice
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

